

MANSIONI SUPERIORI ALLA QUALIFICA: NON C'È TITOLO PER ACQUISIRE INQUADRAMENTO

Sentenza del Consiglio di Stato – III Sezione – del 23 novembre 2016, n. 4922

Gianpaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dipendente di una Asl laziale ha proposto ricorso al Tar Lazio chiedendo l'accertamento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore a quella in cui era inquadrato in ruolo, in corrispondenza alle mansioni superiori svolte in base a reiterati atti formali d'incarico.

Si è costituita in giudizio l'Asl laziale chiedendo il rigetto del ricorso per mancata sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti per l'inquadramento in ruolo nella qualifica superiore.

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso affermando che, nel pubblico impiego, l'esercizio di fatto delle mansioni superiori non costituisce di per sé titolo per l'inquadramento nella qualifica corrispondente e che, comunque, la pretesa all'inquadramento in una qualifica superiore non potrebbe essere fatta valere mediante una domanda di accertamento di un supposto diritto, ma semmai mediante l'impugnazione degli atti amministrativi che abbiano disposto diversamente.

Il predetto dipendente ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Lazio, chiedendone l'annullamento ed insistendo nella domanda ritenuta infondata dal Tar.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che, come ben precisato dal giudice di primo grado, per giurisprudenza consolidata la pretesa del pubblico dipendente all'inquadramento in una qualifica superiore ha natura di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo), per cui non può essere tutelata in giudizio con un'azione di accertamento, ma solo con un'azione di impugnazione dei provvedimenti amministrativi che abbiano disposto il censurato inquadramento.

Il Consiglio di Stato ha osservato, peraltro, che la pretesa al migliore inquadramento sarebbe comunque infondata anche sotto il profilo sostanziale, in quanto la disciplina del pubblico impiego (a differenza di quanto stabilito per i dipendenti privati dall'art. 13 della L. n. 300 del 1970, c.d. Statuto dei lavoratori) non prevede che il dipendente pubblico, ove incaricato di svolgere mansioni superiori a quelle della declaratoria della qualifica di appartenenza, per questa sola ragione acquisisca il titolo per essere inquadrato nella qualifica.

Infatti, uno dei principi fondamentali del pubblico impiego è che l'accesso alle varie qualifiche funzionali avviene per concorso, bandito su posti vacanti e disponibili nell'organico dell'ente. Solo in via eccezionale il legislatore (in deroga a tali principi), con leggi di "sanatoria", applicabili a tantum e con riferimento a fattispecie ed apparati organizzativi specifici (come la L. n. 207 del 1985) ha consentito il miglior inquadramento a favore dei dipendenti che avessero svolto di fatto mansioni di un livello superiore a quello formalmente posseduto.

Nel caso di specie il predetto dipendente, ha osservato il Consiglio di Stato, non poteva chiedere al giudice di primo grado, nel 1999, di accertare la sussistenza dei presupposti per applicare a suo favore le particolari disposizioni della legge n. 207 del 1985, considerato che tale normativa prescriveva la presentazione di una domanda intesa ad ottenere l'inquadramento superiore entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, domanda che non risulta sia mai stata presentata.

Il Consiglio di Stato ha rilevato inoltre che il dipendente non avrebbe potuto comunque beneficiare dell'inquadramento straordinario nella posizione funzionale ricoperta per incarico in quanto (a prescindere da altri elementi) non aveva il titolo di studio richiesto per il miglior inquadramento.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto pertanto sia inammissibile che infondata la domanda di accertamento del diritto all'inquadramento nella qualifica superiore a quella posseduta.